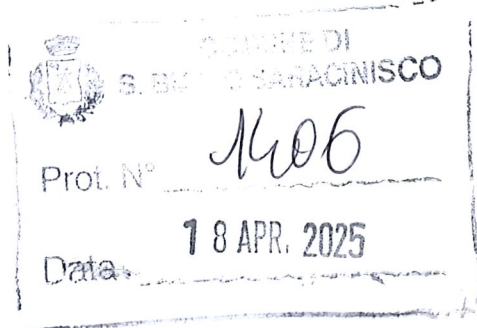




COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
Provincia di Frosinone

Parere dell'Organo di Revisione

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2024, ART. 3, COMMA 4, D.LGS 23.06.2011, N. 118.

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. DANIELE CAMPOLI

firmato digitalmente

Verbale n. 5 del 17.04.2025

IL REVISORE

DATO ATTO CHE

- il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 e 11 del 18.03.2025 ha approvato il DUPS ed bilancio di previsione 2025- 2027;
- ha ricevuto a mezzo pec in data 14.04.2025, prot. 1338 del 14.04.2025 del Comune di San Biagio Saracinisco, richiesta di espressione di parere in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 art. 3, comma 4, D.Lgs 23.06.2011, n. 118.

VISTO

- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'Organo di Revisione economico finanziario;
- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, in base al quale, al solo fine di consentire una corretta re imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un

riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti di eventuali riaccertamenti parziali.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o della revisione della classificazione del bilancio , per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

CONSIDERATO

- la necessità da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo pluriennale vincolato;
- la Delibera di G.C. n. 8 del 18.02.2025 avente ad oggetto la "Variazione di esigibilità – riaccertamento parziale residui 2024;
- che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- che il Responsabile del Servizio LL.PP. ravvisa l'urgenza di provvedere alla variazione di esigibilità mediante il riaccertamento parziale dei residui relativi alle spese correnti, alle spese in conto capitale e alle OO.PP. in essere;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m. i;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

il Revisore dei Conti

Esprime parere favorevole per la Giunta Comunale sulla proposta di delibera in esame per il riaccertamento parziale ordinario per l'esercizio 2024, di cui all'art. 3, c.4, del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi, al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso delle medesime obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario e dell'incremento del FPV. Tecnica di campionamento utilizzata per l'analisi dei residui: criterio della significatività finanziaria.

Palestrina, 17.04.2025

Il Revisore dei Conti
Dott. Campoli Daniele

Firmato digitalmente da Daniele

Campoli

17.04.2025

16:33:01

GMT+02:00

Documentazione esaminata:

- Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza;
- Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza;
- Stampa riaccertamento ordinario Residui – Entrata;
- Stampa riaccertamento ordinario Residui – Spesa;
- Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui;
- Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui;-
- Stampa riaccertamento residui;
- Prospetto di riepilogo riaccertamento ordinario residui attivi e passivi dell'anno 2024;
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale



